



Provincia di Benevento

OGGETTO:	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 2248/2021 (R.G. 7716/2020) E.A.V. S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 107.851,85, IN FAVORE DI E.A.V. S.R.L..RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.918,24.
-----------------	--

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 28 del 03/05/2021

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

PREMESSO CHE:

- con L.R. 28 marzo 2002, n. 3, in attuazione del D.Lg.vo n. 422/97 come modificato ed integrato dal D.Lg.vo 400/99, sono state trasferite alla Provincia le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 8 della L.R. n.3/2002;
- le mansioni disciplinate dall'art. 8 della L.R. n.3/2002 riguardano essenzialmente i compiti di amministrazione dei servizi minimi su gomma di trasporto pubblico locale di persone, regolati da appositi contratti di servizio, di cui all'art. 46 della l.r. 28 marzo 2002, n. 3;
- la ditta Ferrovia Alifana Napoli – Benevento s.r.l., successivamente MetroCampania Nordest s.r.l., risultava assegnataria, da parte della Regione Campania, di servizi minimi di trasporto pubblico di linea, come da contratto ponte stipulato con la Regione Campania in data 18/02/2002;
- la Provincia di Benevento assunse l'operatività in materia di trasporto pubblico locale a far data dal 01/12/2003, in forza delle disposizioni normative di cui alla L.R. n° 3/2002 e di quanto stabilito con deliberazione di G.P. n° 618 del 05/12/2003;
- l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale veniva successivamente prorogato con atto stipulato il 30/12/2003, per il periodo 01/01/2004 – 31/12/2004, con atto stipulato il 11/01/2015, per il periodo 01/01/2005- 31/12/2005;
- con deliberazione di G.P. n° 5 del 09/01/2006 il predetto servizio veniva ulteriormente prorogato “...agli stessi patti e condizioni (...), fino al subentro della nuova impresa a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali”;
- con nota prot. n° 3102 del 17/03/2006 l'allora Metrocampania Nordest s.r.l., chiedeva alla provincia di Benevento “la revisione del corrispettivo contrattuale a decorrere dal secondo semestre successivo al primo contrattuale”, ovvero dall'1/07/2003;
- questo Ente con nota prot. n° 2525/SME del 04/05/2006 rigettava la richiesta revisionale, in quanto il Consiglio di Stato con le sentenze n°3987 e 3996/2006, in merito alle azioni di rivalsa promosse da imprese affidatarie dei servizi di TPL, ravvisando, in relazione alla natura transitoria del contratto di servizio ponte, l'insussistenza di alcuna illegittimità circa la mancata previsione della revisione del corrispettivo “...in quanto elemento non obbligatorio di contratto, costituente contenuto eventuale e pertanto ritenuto correttamente omesso in relazione alla natura transitoria ed eccezionale della proroga”.

CONSIDERATO CHE:

- Con ricorso numero di registro generale n. 4913/2006, la MetroCampania NordEst S.r.l. chiese l'annullamento della nota prot. n. 2525/SME del 04/05/2006 sopra richiamata;
- Il TAR Campania – Sezione Terza con Sentenza n. 7219/09 del 22/10/2009 respingeva il ricorso;
- La MetroCampania NordEst S.r.l. (poi incorporata dalla Ente Autonomo Volturmo S.r.l., la quale è succeduta nel giudizio), con ricorso avente numero di registro generale 117 del 2011 al Consiglio di Stato chiedeva la riforma della sentenza TAR n. 7219/09;
- Il Consiglio di Stato – Sezione II emetteva sentenza n. 942/2020, pubblicata il 06/02/2020 (notificata il 16/03/2021) , con la quale ha accolto l'appello, prevedendo la revisione dei prezzi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre interessi legali fino al soddisfo, assegnando 120 gg dalla notifica pena la nomina di un Commissario ad Acta;
- Il Servizio Avvocatura con nota prot. n° 9039 del 25/03/2021 ha chiesto la predisposizione degli atti per il riconoscimento di debito fuori bilancio;

TENUTO CONTO CHE:

- Con nota prot. n° 10600 del 13/04/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, si comunicava ad E.A.V. s.r.l. ed all'avvocato di controparte le somme dovute valutate da questo Ente secondo quanto disposto dalla citata Sentenza del Consiglio di Stato n°2248/2021, in €. 107.851,85 oltre €. 2.918,24 per spese legali, assegnando il termine di cinque giorni dal ricevimento della predetta nota per presentare eventuali osservazioni merito;
- Nel predetto termine assegnato non risulta pervenuta alcuna osservazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli oneri derivanti da sentenze esecutive costituiscono debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi è il finanziamento della relativa spesa, pari ad €.107.851,85, compreso interessi, e spese legali per €. 2.918,24, per un totale di €. 110.770,09.

RILEVATO CHE:

- occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla citata sentenza, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure;
- La somma sopra riportata, trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva, costituisce debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, e come tale deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Provinciale per il riconoscimento.
- la spesa de quo trova copertura finanziari sul Cap. 3833 bilancio 2020;

VISTO il parere del revisore dei conti di cui al verbale n° 41 del 28/10/2021, trasmesso a questo Servizio con e-mail del 03/11/2021.

DATO ATTO CHE le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, ci cui all'art. 8 della L.R. n° 3/2002 venivano svolte mediante delega da questo Ente e la medesima Regione Campania trasferiva i fondi per i pagamento dei corrispettivi dovuti alle ditte assegnatarie dei sevizi di TPL per cui si ritiene necessario dover procedere alla richiesta di rimborso della citata somma alla Regione.

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **il riconoscimento** delle somme dovute ad E.A.V. s.r.l., in forza della sentenza del Consiglio di Stato n°2248/2021 (R.G. n°7716/2020), quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) D.L.vo 267/2000, al fine di evitare azione esecutiva, per l'importo complessivo di € 107.851,85, compreso interessi maturati al 30/04/2021, oltre eventuali aggiornamenti;

- 2) **il riconoscimento** delle spese legali dovute in forza della sentenza del Consiglio di Stato n°2248/2021 (R.G. n°7716/2020), quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) D.L.vo 267/2000, per l'importo di € 2.918,24, compreso oneri fiscali e previdenziali;
- 3) **di far gravare** la somma complessiva di € 110.770,09 sul Cap.3833 del bilancio 2020;
- 4) **di autorizzare** il Dirigente del Settore Tecnico ed il Servizio Avvocatura all'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito;
- 5) **di trasmettere** copia della deliberazione al Settore Tecnico ed all'Avvocatura provinciale;
- 6) **di autorizzare** l'Avvocatura Provinciale all'attivazione della procedura amministrativa per la richiesta di rimborso delle predette somme da parte della Regione Campania per le motivazioni sopra riportate;
- 7) **di rendere** la deliberazione da adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del DLgs 267/2000.

Benevento, lì 03/05/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria

Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Servizio

Ing. Salvatore Minicozzi